



Comune di Bologna



Scuola
è Bologna

ALLEGATO "A" alla determinazione dirigenziale P.G.....

CONTRIBUTO BIMBOBÒ

Art. 1 - Descrizione

Il Comune di Bologna con il contributo BIMBOBÒ intende sostenere i genitori dopo la nascita di un figlio, entro il primo anno di vita, in modo da offrire loro un'opportunità di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro tramite l'utilizzo del congedo parentale facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio.

Per accedere al contributo è necessario fruire di un periodo di congedo parentale facoltativo che:

- sia continuativo e consecutivo e di durata non inferiore a 30 giorni;
- sia retribuito in misura pari o inferiore al 30% dello stipendio.

Il diritto al contributo viene riconosciuto anticipatamente rispetto all'intenzione di fruire del congedo parentale, ma il contributo viene erogato in un'unica soluzione, solo dopo l'effettiva fruizione del congedo parentale debitamente documentato, come indicato più avanti.

Il contributo non potrà essere erogato nel caso in cui il bambino iscritto ad un nido d'infanzia inizi la frequenza durante i mesi di fruizione del congedo parentale facoltativo richiesto; in tal caso il contributo verrà ridotto in proporzione ai mesi di sovrapposizione.

Art. 2 - Destinatari del contributo

Possono presentare domanda di contributo i genitori che :

- sono entrambi lavoratori,
- possiedono la residenza a Bologna dalla nascita del figlio/a: è richiesta la residenza del bambino e del genitore che presenta la domanda di contributo,
- hanno un figlio/a che non ha ancora compiuto l'anno di vita al momento della presentazione della domanda,
- usufruiranno, per questo figlio/a, successivamente alla presentazione della domanda ed entro l'anno di vita, di almeno un mese di congedo parentale facoltativo dopo quello obbligatorio. Possono presentare domanda anche coloro che stanno già fruendo del congedo parentale, purché almeno un mese di congedo sia successivo alla presentazione della domanda,
- sono in possesso di un'attestazione ISEE del nucleo familiare **contenente il nuovo nato**, valida alla data di presentazione della domanda e non superiore ad un valore ISEE di **€ 25.000,00**.

Non possono presentare la domanda di contributo ai sensi del D.Lgs. n. 151/01:

- I lavoratori domestici e familiari (es. colf, badanti).

- I lavoratori che usufruiscono complessivamente ed esclusivamente di mensilità retribuite di congedo parentale facoltativo con indennità superiore al 30% della retribuzione.

Art. 3 Presentazione delle domande

Il presente avviso è aperto con cadenza mensile, a partire dal 1 fino al 30 settembre 2016, e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La riapertura nei mesi successivi è condizionata alla disponibilità di risorse residue.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Area www.comune.bologna.it/istruzione ; va obbligatoriamente compilata in ogni suo campo ed inviata **esclusivamente tramite e-mail** al seguente indirizzo: BimboBo@comune.bologna.it.

Alla domanda va **allegata** la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del genitore che sottoscrive la domanda;
- per le lavoratrici/lavoratori dipendenti: copia della domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro;
- per le lavoratrici/lavoratori autonomi: dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza

Art. 5 - Entità del contributo

L'ammontare del contributo è così definito:

Mesi di congedo parentale fruiti con indennità inferiore al 30%	Importo del contributo standard	Importo del contributo in caso di alternanza di fruizione tra i due genitori	Importo del contributo in caso di gemelli
1	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00
2	€ 600,00	€ 800,00	€ 800,00
3	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Uguali o maggiori di 5	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

In caso di alternanza fra i due genitori è necessario usufruire almeno di due mesi di congedo parentale facoltativo, uno per ogni genitore.

Art.6 - Esito delle domande

Le domande saranno accolte in base alla data e all'orario di presentazione. Al termine di ogni mese le domande verranno istruite; quelle valide saranno inserite in una lista ed il diritto al contributo verrà riconosciuto, previa specifica comunicazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 7 - Pagamento del contributo.

Il contributo verrà pagato in un'unica soluzione, **solo dopo verifica** dell'avvenuta fruizione del congedo parentale dichiarato in domanda.

Pertanto, ai fini del pagamento, i genitori **devono completare la domanda** inviando allo stesso indirizzo: BimboBo@comune.bologna.it **entro 30 giorni dal termine della fruizione** del congedo

parentale la seguente documentazione:

1. **per le lavoratrici/lavoratori dipendenti:** la domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda) e la dichiarazione del datore di lavoro dell'avvenuta fruizione del congedo parentale facoltativo;
2. **per le lavoratrici/lavoratori autonomi,** la dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda) . Occorre inoltre presentare copia o autocertificazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è usufruito dell'aspettativa e quelli relativi all'anno precedente (compatibilmente con le scadenze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e con riserva di invio nel 2017 per le dichiarazioni relative all'anno 2016) al fine di consentire la verifica della diminuzione del reddito conseguente all'astensione dal lavoro.

La liquidazione del contributo avverrà con cadenza mensile solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui sopra.

La mancata o erronea presentazione di questa documentazione non darà corso al pagamento del contributo.

Art. 8 - Controllo auto-dichiarazioni

Al fine della determinazione dell'indicatore ISEE, si assume come unità di riferimento per la composizione del nucleo familiare quella anagrafica secondo quanto previsto dalla normativa ISEE (DPCM n. 159/2013) e successive modificazioni.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS tramite i CAF convenzionati con l'INPS.

Il Comune di Bologna per mezzo di organi deputati al controllo e accertamento ai sensi del D.leg. 445/2000 effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e attestazioni presentate. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, il contributo non sarà erogato oppure se già erogato, sarà avviato il procedimento di recupero.

Nel caso in cui il richiedente sia già fruitore di altri servizi comunali e il Comune sia già in possesso di un'attestazione ISEE valida contenente il nuovo nato, si potrà fare riferimento alla stessa attestazione per accedere al contributo in oggetto; si precisa che in questi casi se verrà presentata una nuova attestazione ISEE, la stessa verrà utilizzata sia per l'accesso al contributo che per il calcolo delle tariffe di tutti gli altri servizi comunali richiesti a favore degli componenti minori del nucleo anagrafico.

Art.9 - Informazioni

Il titolare del procedimento è il Capo dell'Area Educazione e Formazione, dott.ssa Pompilia Pepe.

Tutte le informazioni, compresa la riapertura della raccolta della domande con cadenza mensile, sono reperibili:

- sul sito dell'Area www.comune.bologna.it/istruzione
- tramite e-mail BimboBo@comune.bologna.it
- tramite telefono 051-2195886 – 2195437 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Art. 10 - Ricorsi

I richiedenti il contributo potranno in ogni caso ricorrere in via amministrativa al Capo Area Educazione e Formazione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito della domanda.